

## **CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 28 gennaio 2015 n. 1**

E' illegittima la delibera con la quale il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di una Università italiana, ha respinto l'istanza avanzata da alcuni studenti iscritti al 1° anno di studi della Facoltà di Medicina di una Università straniera, volta ad ottenere il trasferimento presso l'Università italiana con iscrizione al 2° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con la motivazione che gli studenti, *"provenendo da Università straniere, non hanno superato in Italia l'esame di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, requisito essenziale previsto dal Manifesto degli studi"*.

La possibilità di transitare al 2° anno di corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia di una Università italiana non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all'obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l'attuazione del *"trasferimento"* in corso di studi, salvo il potere/dovere dell'Università di concreta valutazione, sulla base di appositi parametri, del *"periodo"* di formazione svolto all'estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall'Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.